SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 30 novembre 2006.

Ammissione agli interventi agevolativi dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai Laboratori pubblico-privati - Lab. n. 2 «Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie per l'energia solare termica ad alta temperatura». (Decreto n. 2626 Ric.).

DECRETO 30 novembre 2006.

Ammissione agli interventi agevolativi dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai Laboratori pubblico-privati - Lab. n. 4 «Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di piattaforme e-business abilitanti applicazioni innovative nei settori agro-alimentare, turismo, beni culturali e per lo sviluppo di nuovi prodotti». (Decreto n. 2627 Ric.).

DECRETO 30 novembre 2006.

Ammissione agli interventi agevolativi dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai Laboratori pubblico-privati - Lab. n. 8 «Laboratorio pubblico-privato di bioinformatica applicata alla genomica». (Decreto n. 2628 Ric.).

07A00470-471-472

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 30 novembre 2006.

Ammissione agli interventi agevolativi dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai Laboratori pubblico-privati - Lab. n. 10 «Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie e piattaforme tecnologiche per studi controllati finalizzati alla valutazione dell'efficacia dei farmaci negli animali e nell'uomo». (Decreto n. 2629 Ric.).

DECRETO 30 novembre 2006.

Ammissione agli interventi agevolativi dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai Laboratori pubblico-privati - Lab. n. 11 «Laboratorio pubblico-privato sulle risorse finalizzate su open source del software». (Decreto n. 2630 Ric.).

DECRETO 22 dicembre 2006.

Ammissione agli interventi agevolativi dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai Laboratori pubblico-privati - Lab. n. 1 «Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie innovative per la diagnostica medica avanzata». (Decreto n. 2927 Ric.).

07A00474-475-476

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 7.433 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 gennaio 2007, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 181 giorni con scadenza 31 luglio 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli

operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo

istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 gennaio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collo-

camento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 gennaio 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A00695

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Benitez Vegas Carlota Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Benitez Vegas Carlota Maria, nata il 26 dicembre 1956 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi e art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Psycologue» conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Licenciada en Psicologa» rilasciato dall'«Universidad Catòlica Andres Bello» di Caracas nel 1978 e reso equipollente in Francia dall'«Università de Paris VIII» nel dicembre del 1980; «Diplome d'Etudes Approfondies - Specialitè Psychologie, Psychologie Appliquee, Sciences de l'Education» (D.E.A.) conseguito presso l'«Universitè Paris X Nanterre» in data 1° ottobre 1981, «Doctorat de troisieme cycle - Spècialitè Sciences de l'Education» conseguito presso l'«Universitè Paris VIII in data 18 novembre 1985;

Rilevato che i diplomi di cui è in possesso la sig.ra Benitez Vegas sono considerati in Francia equivalenti ai diplomi nazionali richiesti per fare uso professionale del titolo francese di «Psycologue», come da decisione del «Ministère Educacion Nationale Enseignement Supèrieur e recherche» datata 6 luglio 2005;

Rilevato che la richiedente è registrata nel repertorio Adeli con il numero 759311210, come attestato dal «Ministère de la Santè, de la Famille et des Personnes Handicapèes» datato 6 ottobre 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Benitez Vegas abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo professionale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Benitez Vegas Carlota Maria, nata il 26 dicembre 1956 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, i titoli denominati in premessa sono riconosciuti quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00398

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Gadeke Julia Christina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli i e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gadeke Julia Christina, nata a Hagen (Germania) il 23 giugno 1979, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Germania di «Diplom Psychologin» conseguito presso la «Philipps-Universitat Marburg» in data 17 settembre 2001 e rilasciato in data 27 marzo 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente ha documentato la partecipazione a corsi di formazione e lo svolgimento di attività professionale;

Preso atto che la sig.ra Gadeke è in possesso di una «formazione regolamentata» ai sensi della direttiva 2001/19/CE, come attestato dalla autorità competente tedesca nella nota in atti datata 11 settembre 2006;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gadeke Julia Christina, nata a Hagen (Germania) il 23 giugno 1979, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento

di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi presso una struttura pubblica, le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguente materie:

a) psicologia di comunità;

b) deontologia professionale.

Roma 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor.

Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni.

07A00399

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Ridolfi Nicola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Ridolfi Nicola nato il 20 gennaio 1978 a Ravenna (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi e art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona» (Spagna) cui è iscritto dal 23 maggio 2006 ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum» in data 20 marzo 2002 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 4 novembre 2005;

Preso atto che il sig. Ridolfi ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ravenna;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ridolfi Nicola, nato il 20 gennaio 1978 a Ravenna (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua ita-

liana) costituita da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su;

1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;

2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;

3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A00400

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Rete e Comunità soc. coop. sociale», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 marzo 2006 e dei successivi accertamenti, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Rete e Comunità soc. coop. sociale», con sede in Bergamo (codice fiscale 02641220161) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Elena Legramanti, nata a Bergamo il 30 agosto 1971, domiciliata in Bergamo, in via Locatelli n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00551

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Fenice soc. coop.», in Valdobbianese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 agosto 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Fenice soc. coop.», con sede in Valdobbianese (Treviso), (codice fiscale 03433390261) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Pietro Pasut, nato a Pordenone il 17 marzo 1946, con studio in Conegliano V. (Treviso), viale Veneto n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00552

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Isocoop iniziativa servizi cooperativa a r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 settembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Isocoop iniziativa servizi cooperativa a r.l.», con sede in Padova (codice fiscale 03575170281), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Carmela Furian, nata a Padova il 19 ottobre 1997, ed ivi domiciliata, in via N. Tommaseo n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00553

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Gestione Serena a r.l.», in Turate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria e del successivo verbale di accertamento in data 19 aprile 2002 e 18 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa Gestione Serena a r.l.,» con sede in Turate (Como) (codice fiscale 01629090133) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Massimiliano Lioi, nato a Potenza il 14 febbraio 1966 domiciliato in Milano, via S. Antonio Maria Zaccaria n. 1 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00554

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 ottobre 2006.

Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in località di Emarese.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4 che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale «sono perimetrali, sentiti i comuni interessati, dal Ministero dell'ambiente»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua il sito di «Emarese» tra gli interventi di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» ed in particolare l'art. 252 «siti di interesse nazionale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2002 concernente il perimetro provvisorio del sito di bonifica di interesse nazionale di Emarese, individuato nella tavola n. 1 allegata al medesimo decreto che prevede, all'art. 1, che «la perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica»;

Visti gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del sito di Emarese svoltasi in data 26 gennaio 2005, nella quale è emersa la necessità, espressa dalla regione autonoma Valle D'Aosta, di prevedere interventi anche nell'area della sottozona A.1, prospiciente lo sbocco della galleria principale dell'area di cava A, non ricompresa nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Emarese», così come individuato nella cartografia allegata alla nota trasmessa dalla regione autonoma Valle D'Aosta con prot. n. 1707/DTA del 23 gennaio 2006 ed acquisita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 2014/QdV/DI del 31 gennaio 2006;

Vista la nota prot. n. 15486/QdV/DI/VII/VIII del 1° agosto 2006 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998, è stata trasmessa al comune di Emarese, alla regione autonoma Valle D'Aosta e all'ARPA Valle D'Aosta, la proposta di nuova perimetrazione che comprende la «sottozona A.1 dell'area antistante all'area del cratere di cava A»;

Vista la nota acquisita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la qualità della vita, al prot. n. 17377/QdV/DI del 6 settembre 2006, con la quale il comune di Emarese ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nuova perimetrazione di cui alla nota prot. n. 15486/QdV/DI/VII/VIII del 1° agosto 2006;

Vista la nota acquisita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la qualità della vita, al prot. n. 17378/QdV/DI del 6 settembre 2006, con la quale la regione autonoma Valle D'Aosta ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nuova perimetrazione di cui alla nota prot. n. 15486/QdV/DI/VII/VIII del 1° agosto 2006;

Vista la nota prot. n. 18583/QdV/DI del 22 settembre 2006, con la quale il comune di Emarese ha comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di avere informato con lettera prot. n. 472 in data 16 febbraio 2004 le ditte interessate che i terreni di loro proprietà erano sottoposti a privilegio speciale, così come definito dall'art. 2746 del codice civile ed ai sensi dell'art. 2775 del codice civile in quanto inseriti nelle aree soggette a bonifica e/o messa in sicurezza definitiva;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, fermo quant'altro disposto con il citato decreto ministeriale 26 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2003, la tavola 1 allegata al decreto medesimo e concernente la «Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Emarese» è sostituita con la tavola 1 allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2006

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 311

ALLEGATO

Perimetrazione sito di interesse nazionale "EMARESE"

07A00513

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2007.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Fiore Sardo;

Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 18 gennaio 2006, 9 maggio 2006 e 5 settembre 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con decreto del 3 luglio 2001, è stata prorogata fino al 28 gennaio 2007;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo D.O.P. con nota del 3 maggio 2005 ha comunicato di confermare O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Fiore Sardo anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 luglio 2001, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassai, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Fiore Sardo registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 18 gennaio 2006, 9 maggio 2006 e 5 settembre 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 3 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00431

DECRETO 11 gennaio 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Valtellina Casera;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 40 del 18 febbraio 2003, con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Valtellina Casera;

Visto il decreto 29 novembre 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l. è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 dicembre 2005;

Visto il decreto 10 marzo 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 29 novembre 2005, è stato differito di novanta giorni a far data dall'11 aprile 2006;

Visto il decreto 21 giugno 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 10 luglio 2006;

Visto il decreto 23 ottobre 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006, è stato ulteriormente prorogato fino all'emanazione del decreto di rinnovo all'organismo CSQA Certificazioni Srl;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela dei formaggi Bitto e Valtellina Casera che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Valtellina Casera l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Visto il decreto 20 febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Valtellina Casera;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Valtellina Casera conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con il decreto 20 febbraio 2006;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Valtellina Casera;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Valtellina Casera, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 20 febbraio 2006, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo di CSQA Certificazioni Srl.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Valtellina Casera, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 5.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Valtellina Casera, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di CSQA Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Valtellina Casera, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Valtellina Casera rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lombardia.

Art. 9.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2007

Il direttore generale: La Torre

07A00432

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 31 ottobre 2006.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Alessio Parente, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: laurea in giurisprudenza, conseguita il 22 luglio 2003 presso la Seconda Università degli studi di Napoli; titolo di abilitazione all'insegnamento: Certificazione Accademica Personale, rilasciata il 2 giugno 2006 dalla facoltà giuridico-sociale (Toledo); posseduto da Alessio Parente, nato a Caserta, il 16 aprile 1977, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nella classe di concorso: 19/A «Discipline giuridiche».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A00294

DECRETO 15 novembre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Carlota Martinez Domingo, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002,

n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 7 giugno 2006 (prot. n. 5387) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota fax datata 6 novembre 2006 e relativi allegati con la quale il Centro servizi amministrativi di Roma ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filologia Hispanica» rilasciato dall'Università di Rovina i Virgili di Tarragona il 12 maggio 2005;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato dall'Università di Rovina i Virgili di Tarragona il 30 settembre 2003; posseduto da Carlota Martinez Domingo, nata a Tarragona, il 13 settembre 1978, di cittadinanza comunitaria (spagnola), è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo;

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A00295

DECRETO 21 novembre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Tania Angelica Coser, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale

adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Diploma in educazione artistica - Abilitazione in arti plastiche», rilasciato il 17 gennaio 1992 dall'Università di Caxias do Sul, posseduto da Tania Angelica Coser, nata a Veranopolis (Brasile), il 6 luglio 1965, di cittadinanza comunitaria (italiana), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

25/A «Disegno e storia dell'arte»;

28/A «Educazione artistica».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A00296

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2006.

Revisione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 327/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2006;

Viste:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

la deliberazione 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04), recante il «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

Considerato:

il processo di sviluppo organizzativo adottato con la deliberazione n. 182/04;

l'esigenza di alcuni interventi di manutenzione e aggiornamento della struttura organizzativa sempre in un'ottica di sviluppo ed al fine di assicurare coerenza tra l'assetto dell'Autorità e l'evoluzione normativa ed operativa dei settori di competenza;

Ritenuta l'opportunità di:

introdurre nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas alcune revisioni al fine di ottimizzare l'assetto organizzativo e funzionale dell'Autorità ed adeguarlo alla necessità di progredire nel processo di convergenza nei settori gas ed elettricità e di attivare un assetto organizzativo coerente con la completa liberalizzazione dei mercati gas ed elettricità decorrente dal 1° luglio 2007; assicurare, pur in tale intervento di manutenzione ed aggiornamento strutturale, la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti;

valorizzare e definire i compiti dei responsabili di primo e secondo livello delle unità organizzative.

Sentite le Organizzazioni sindacali sul nuovo assetto organizzativo.

Delibera:

1. Di approvare il testo revisionato del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla deliberazione 20 ottobre 2004, n. 182/04, come riportato in allegato e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato *A*).

2. Di pubblicare il testo revisionato del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sul sito internet dell'Autorità stessa.

3. Di pubblicare il testo revisionato del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Di prevedere la decorrenza del testo revisionato a far data dal 1° gennaio 2007.

Milano, 28 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente Regolamento:

a) con il termine «legge n. 481/95» si fa riferimento alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) con il termine «Autorità» si fa riferimento all'organo collegiale composto dal Presidente e dagli altri componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

c) con il termine «Componente» si fa riferimento al Presidente o agli altri membri dell'Autorità, effettivamente immessi nell'esercizio delle funzioni, a seguito del perfezionamento del procedimento di nomina, e per l'intera durata di effettiva preposizione all'ufficio;

d) con il termine «Segretariato generale» si fa riferimento al Segretario Generale, nonché al personale e alle unità organizzative che allo stesso riportano direttamente;

e) con il termine «Direzione generale» si fa riferimento al Direttore Generale e al personale e alle Unità che allo stesso riportano direttamente;

f) con il termine «Struttura» sono intesi il complesso delle Direzioni e le relative Unità, dipendenti dal Direttore Generale.

TITOLO I

L'AUTORITÀ

Art. 2.

Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti

1. I Componenti nella prima riunione alla quale partecipano dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni d'incompatibilità, di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/95.

2. Ove risulti che un Componente versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/95, l'Autorità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.

3. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma precedente, le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale, sentito l'interessato, formula le proprie osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.

4. Alle deliberazioni di cui ai commi precedenti non partecipa l'interessato.

5. In caso di cessazione di un Componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della sostituzione.

Art. 3.

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Autorità; ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sull'andamento complessivo del Segretariato Generale, della Direzione Generale e della Struttura.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Art. 4.

Convocazione e ordine del giorno

1. L'Autorità si riunisce di norma nella sua sede. In caso di riunione in altra sede, o con modalità diverse, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.

2. Le riunioni dell'Autorità sono, di norma, settimanali. Le convocazioni sono comunicate non oltre il giorno che precede la riunione, salvo motivate ragioni d'urgenza. Ciascun Componente ha facoltà di chiedere al Presidente l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno; può, altresì, chiedere motivatamente la convocazione dell'Autorità, specificando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Quando la richiesta proviene dalla maggioranza dei Componenti, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno e il Presidente provvede a convocare l'adunanza.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è trasmessa contestualmente alla convocazione. Tale documentazione può essere integrata, nel corso della riunione, con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti.

4. Nel corso della riunione può darsi luogo alla variazione dell'ordine del giorno con il voto unanime dei Componenti.

Art. 5.

Riunioni dell'Autorità

1. La riunione dell'Autorità è valida quando vi partecipa la maggioranza dei Componenti.

2. I Componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.

3. Il Segretario Generale o chi ne fa le veci e il Direttore Generale assistono, senza diritto di voto, alla riunione dell'Autorità.

4. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale o un dirigente o un funzionario designato dall'Autorità.

5. L'Autorità può disporre che alla riunione partecipino solo i Componenti. In tali casi la redazione del verbale è curata dal Componente con minore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più giovane d'età.

Art. 6.

Deliberazioni dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei Componenti.

2. Il voto è palese.

3. Le deliberazioni, siglate in ogni foglio dal Segretario verbalizzante, sono sottoscritte da quest'ultimo e dal Presidente.

4. La pubblicità delle deliberazioni a carattere generale è assicurata attraverso pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 481/95, e nel sito internet dell'Autorità.

Art. 7.

Verbali delle riunioni

1. Il verbale della riunione, se non già approvato al termine della riunione stessa, è trasmesso a cura del Segretario Generale o del Segretario verbalizzante al Presidente e ai Componenti almeno il giorno precedente la successiva riunione ed è approvato nel corso di questa.

2. I verbali delle riunioni, siglati in ogni pagina dal Segretario verbalizzante e sottoscritti dal Presidente, sono raccolti e conservati dal Segretario Generale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 8.

Separazione delle funzioni di indirizzo e controllo dalle funzioni di gestione

1. Salva la competenza ad adottare gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti, spettano all'Autorità le funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività della Struttura. Per l'esercizio di queste ultime funzioni l'Autorità può avvalersi del supporto del Segretariato generale.

2. L'attuazione degli indirizzi e la gestione competono al Direttore Generale, attraverso il coordinamento operativo della Struttura.

3. L'Autorità, periodicamente e comunque con cadenza annuale, stabilisce gli obiettivi, le priorità, e i programmi di attività da attuare, ed emana conseguenti direttive per la loro attuazione e gestione.

Art. 9.

Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dall'Autorità con un incarico di durata non superiore a sette anni. L'incarico può essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra l'Autorità e il Segretario Generale.

2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e gli altri Componenti dell'Autorità nella pianificazione, sviluppo e controllo delle attività svolte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fornisce supporto consultivo e propulsivo, coordina l'assistenza organizzativa alla stessa Autorità.

3. A tal fine il Segretario Generale:

a) promuove e coordina il monitoraggio della formazione di norme e provvedimenti nonché degli atti o attività o indirizzi di Parlamento e Governo, Istituzioni ed Organismi comunitari ed internazionali, Organizzazioni sindacali o associazioni di operatori e consumatori, anche al fine di proporre all'Autorità iniziative e priorità;

b) supporta l'Autorità nella pianificazione, programmazione e sviluppo della attività, nonché nella verifica dell'attuazione dei piani strategici, ai fini dell'espletamento dei compiti generali affidati all'Autorità, anche con riferimento al medio-lungo termine;

c) assiste il Presidente per la definizione dell'ordine del giorno e la convocazione delle riunioni di Autorità;

d) assicura la preparazione, l'organizzazione e, di norma, la verbalizzazione delle riunioni di Autorità;

e) assiste il Presidente per la vigilanza sull'attuazione di normative, regolamenti, deliberazioni e atti di organizzazione interni dell'Autorità, nonché sull'andamento complessivo della Struttura;

f) assiste, assicurando anche supporto di segreteria, il Presidente, gli altri Componenti dell'Autorità, il Collegio dei Revisori o Comitati o Gruppi di lavoro o Commissioni eventualmente istituite dall'Autorità e direttamente riferenti al Presidente o all'Autorità;

g) assicura il coordinamento dei collaboratori, dei consiglieri e dei consulenti destinati a supporto dell'Autorità, il funzionamento delle unità organizzative dipendenti e adotta, con poteri di spesa, gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, se necessario, si provvede con modalità stabilite dall'Autorità.

Art. 10.

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dall'Autorità con un incarico di durata non superiore ai sette anni. L'incarico può essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra l'Autorità e il Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale dirige la struttura, coordinando e controllando l'attività dei dirigenti, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia, al fine di assicurare il buon funzionamento della Struttura stessa, e ne risponde all'Autorità.

3. Il Direttore Generale, inoltre:

a) vigila affinché l'attività della Struttura, le attività istruttorie e la conduzione dei procedimenti siano svolte secondo gli indirizzi ed i criteri generali stabiliti dall'Autorità;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità;

c) vigila sul rispetto del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere, coordina il processo di implementazione e gestione del sistema di valutazione delle prestazioni; rappresenta l'Autorità nei rapporti con le Organizzazioni sindacali; fornisce al Segretario Generale gli elementi per la vigilanza sull'andamento complessivo della Struttura, ai fini dell'art. 9, comma 3, punto *e)*;

d) provvede alla presentazione degli schemi di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo; provvede altresì, alla gestione dell'amministrazione secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilità e nelle deliberazioni dell'Autorità;

e) assume, nei limiti indicati dall'Autorità, la rappresentanza della stessa anche in giudizio;

f) gestisce il processo di programmazione annuale delle attività e il controllo di gestione;

g) gestisce e sviluppa i sistemi informativi dell'Autorità e il protocollo relativo alla corrispondenza istituzionale;

h) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento o che gli siano conferite dall'Autorità.

4. Alla sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento, si provvede con modalità stabilite dall'Autorità.

Art. 11.

Assetto organizzativo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. L'assetto organizzativo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è articolato in Direzioni e Unità.

2. Ciascuna Direzione costituisce l'unità organizzativa di primo livello, responsabile per i procedimenti e le attività di competenza.

3. Le Direzioni sono:

a) Comunicazione ed Eventi;

b) Consumatori e Qualità del Servizio;

c) Legislativo e Legale;

d) Mercati;

e) Personale, Amministrazione e Finanza;

f) Strategie, Studi e Documentazione;

g) Tariffe;

h) Vigilanza e Controllo.

4. La Direzione Comunicazione ed Eventi è alle dirette dipendenze del Segretario Generale, riferendo al Presidente; le altre Direzioni sono alle dipendenze del Direttore Generale.

5. All'interno del Segretariato generale, della Direzione generale e di ciascuna Direzione sono istituite, con deliberazione dell'Autorità, unità organizzative di secondo livello denominate Unità. Con lo stesso procedimento si provvede alla modifica delle stesse.

6. I Responsabili delle Direzioni sono nominati con deliberazione dell'Autorità, di norma su proposta del Direttore Generale. I Responsabili delle Unità di cui al comma 5 sono nominati dal Direttore Generale, su proposta, di norma, dei rispettivi Responsabili di Direzione e previo parere favorevole dell'Autorità.

7. Possono essere istituiti Consiglieri interni con compiti di assistenza all'Autorità per l'espletamento delle funzioni di competenza.

8. I datori di lavoro, nominati ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994, sono individuati tra i soggetti aventi funzioni dirigenziali.

Art. 12.

Missioni delle Direzioni

1. Salvi gli ulteriori compiti che potranno essere attribuiti dall'Autorità alle Direzioni e il supporto, nelle materie di propria competenza, all'attività consultiva e di segnalazione dell'Autorità al Governo, comune a tutte le Direzioni, la missione specifica di ogni Direzione è riportata nel seguito:

a) Comunicazione ed Eventi. Gestisce le relazioni con i media assistendo il Presidente e l'Autorità nei rapporti con testate nazionali ed estere. Gestisce la comunicazione esterna e la pubblicizzazione dei provvedimenti e delle attività dell'Autorità, utilizzando i mezzi di comunicazione più idonei, con il supporto informativo delle altre Unità organizzative. Gestisce la comunicazione interna dell'Autorità garantendo la circolazione delle informazioni. Cura e coordina iniziative a sostegno dell'immagine dell'Autorità. Cura l'organizzazione di eventi, manifestazioni, seminari nazionali ed internazionali e l'attività di cerimoniale dell'Autorità.

b) Consumatori e Qualità del Servizio. Svolge gli adempimenti connessi con le attività di regolazione e sorveglianza relative alla tutela dei consumatori e alla qualità dei servizi erogati ai clienti. Svolge gli adempimenti connessi alla promozione degli usi efficienti dell'energia. Provvede agli adempimenti a seguito di reclami e istanze. Cura i rapporti con le Associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative.

c) Legislativo e Legale. Gestisce i processi legali, in termini di assistenza alla Struttura nel processo istruttorio, consulenza generale nei settori di riferimento, gestione del contenzioso e della funzione giustiziale assegnata all'Autorità.

d) Mercati. Svolge gli adempimenti connessi con le attività di regolazione, di verifica, di promozione della concorrenza e di sorveglianza dei mercati con riferimento ai servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas. Cura le istruttorie per la valutazione dei reclami e le istanze relative all'accesso e uso delle reti e loro infrastrutture.

e) Personale, Amministrazione e Finanza. Cura i processi di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane, assicura la gestione della contabilità generale e delle risorse finanziarie, l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nonché la conservazione e valorizzazione del patrimonio. Assicura l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di sicurezza e salute del personale sul luogo di lavoro.

f) Strategie, Studi e Documentazione. Realizza studi, ricerche ed analisi di carattere economico, tecnico e normativo sulle materie di competenza dell'Autorità ed a supporto dell'attività delle Direzioni; valuta l'impatto regolatorio delle delibere e della normativa.

g) Tariffe. Svolge gli adempimenti finalizzati a garantire un efficiente e coordinato svolgimento dei servizi tariffati riguardanti l'energia elettrica e il gas e una corretta allocazione dei costi, nonché alla definizione, all'applicazione, all'aggiornamento periodico, al controllo delle tariffe, il cui gettito assicura la copertura dei costi medesimi.

h) Vigilanza e Controllo. Gestisce e sviluppa attività di controllo e ispezioni riguardanti impianti, processi, servizi ed operatori del settore elettrico e del gas al fine di verificare la corretta applicazione della normativa vigente, segnalando eventuali illeciti e/o omissioni o necessità di integrazione della normativa.

Art. 13.

Responsabili di Direzione

1. I Responsabili di Direzione assicurano il funzionamento della Direzione cui sono preposti. La responsabilità di Direzione comporta l'esercizio di funzioni dirigenziali.

2. È attribuita, di norma, ai Responsabili di Direzione l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, diversi da quelli riservati all'Autorità, al Direttore Generale e al Segretario Generale, nonché la gestione tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione del personale e delle risorse strumentali. Nell'esercizio di tali competenze i Responsabili di Direzione rispettano gli indirizzi espressi dall'Autorità, conformandosi agli obiettivi, alle priorità, ai piani, ai programmi, alle direttive generali e al budget assegnato, come determinati dall'Autorità o dal Direttore Generale.

3. I Responsabili di cui al comma 1:

a) sono responsabili, per quanto di competenza, dei risultati della gestione, sulla base del budget assegnato;

b) assumono direttamente o assegnano la responsabilità di ciascun procedimento e adottano gli atti e i provvedimenti ad essi delegati dal Direttore Generale;

c) organizzano e coordinano il lavoro della struttura cui sono preposti distribuendo i compiti alle Unità di competenza e, per esigenze particolari, al personale;

d) assicurano che le attività della Direzione siano conformi agli indirizzi espressi dall'Autorità;

e) formulano proposte al Direttore Generale per le deliberazioni dell'Autorità e per le determinazioni del Direttore Generale e predispongono relazioni tecniche, documenti per la consultazione, studi, memorie e segnalazioni;

f) partecipano alla valutazione del personale secondo le procedure e i criteri stabiliti dal Regolamento del personale e ordinamento delle carriere.

4. In occasione dell'elaborazione e della definizione del programma di attività dell'Autorità, il Segretario Generale e i Direttori presentano al Direttore Generale un rendiconto delle attività portate a termine o svolte nell'anno precedente, con evidenza dell'utilizzo del personale loro assegnato nei diversi compiti, e formulano proposte e previsioni concernenti:

a) gli obiettivi da conseguire, le attività da svolgere nel corso dell'anno di riferimento e i risultati attesi o da conseguire;

b) l'impiego del personale della Direzione, le esigenze di nuove acquisizioni e i programmi di sviluppo e formazione;

c) le relative previsioni dei fabbisogni di risorse strumentali e di spesa della Direzione.

Art. 14.

Responsabili di Unità

1. I Responsabili di Unità, nominati dal Direttore Generale in funzione delle responsabilità affidate e delle esperienze professionali maturate, assicurano il funzionamento delle Unità cui sono preposti.

2. È attribuita, di norma, ai Responsabili di Unità la gestione tecnica, l'organizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate all'Unità. Nell'esercizio di tali competenze i Responsabili di Unità rispettano le disposizioni direttive espresse dal Responsabile di Direzione, conformandosi agli obiettivi, alle priorità, ai piani, ai programmi, e all'eventuale budget assegnato, come determinati dall'Autorità o dal Direttore Generale o dal Responsabile di Direzione.

3. I Responsabili di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) sono responsabili, per quanto di competenza, dei risultati dell'Unità;

b) assumono la responsabilità dei procedimenti ad essi demandati dal Responsabile di Direzione;

c) organizzano e coordinano il lavoro dell'Unità cui sono preposti distribuendo i compiti al personale assegnato;

d) assicurano che le attività della Unità siano conformi alle disposizioni espresse dal Responsabile di Direzione;

e) predispongono relazioni tecniche, documenti per la consultazione, studi, memorie e segnalazioni;

f) propongono al Responsabile della Direzione la valutazione del personale assegnato all'Unità.

4. In occasione dell'elaborazione e della definizione del programma di attività dell'Autorità, presentano al Responsabile della Direzione un rendiconto delle attività portate a termine o svolte nell'anno precedente, con evidenza dell'utilizzo del personale loro assegnato nei diversi compiti, e formulano proposte e previsioni concernenti:

a) le attività da svolgere nel corso dell'anno di riferimento e risultati attesi o da conseguire;

b) l'impiego del personale, le esigenze di nuove acquisizioni e di formazione;

c) le relative previsioni dei fabbisogni di risorse strumentali e di spesa.

Art. 15.

Assegnazione del Personale

1. Il Direttore Generale assegna con propria determinazione, salve eventuali delibere dell'Autorità in merito, il personale alla Direzione generale, al Segretariato generale, alle Direzioni e alle Unità, sentiti i rispettivi Responsabili e i dipendenti interessati, sulla base delle esigenze risultanti dai programmi di attività e ne informa l'Autorità.

Art. 16.

Controlli

1. Il controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile viene svolto secondo la disciplina prevista dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa della Struttura, nonché delle unità organizzative che riportano direttamente al Segretario Generale, è affidato al Direttore Generale che può avvalersi di una specifica Unità. Lo stesso Direttore Generale informa periodicamente l'Autorità sull'andamento del controllo di gestione.

3. La valutazione delle scelte operative e delle decisioni prese per il raggiungimento delle finalità fissate nel programma di attività dell'Autorità, nonché l'analisi dell'impatto della regolazione possono essere affidate anche ad esperti esterni nominati dall'Autorità, che ad essa riferiscono. Valgono, per quanto applicabili, i criteri desumibili dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 17.

Uffici e rappresentanze dell'Autorità

1. L'Autorità stabilisce propri Uffici a Roma e può istituire rappresentanze a Bruxelles e in altre località italiane o estere.

07A00332

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2006.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1º gennaio 2007-31 dicembre 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 329/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'art. 2, comma 27;

il vigente regolamento di contabilità con allegato schema dei conti, quale risulta a seguito della deliberazione del collegio 19 dicembre 2005, n. 280/05, come modificata dalla deliberazione 29 dicembre 2005, n. 294/05;

la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 295/05, con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1º gennaio 2006-31 dicembre 2006;

le deliberazioni 4 luglio 2006, n. 141/06, e 1º dicembre 2006, n. 269/06, con cui l'Autorità ha approvato variazioni al proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1º gennaio 2006-31 dicembre 2006;

Visti inoltre:

il bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2007-31 dicembre 2007 allegato alla presente deliberazione (allegato *A*) e la relativa relazione;

il parere del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 63, comma 2, del regolamento di contabilità;

Delibera:

1. Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1º gennaio 2007-31 dicembre 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione (allegato *A*) di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Di dare mandato al direttore generale per le azioni a seguire.

Milano, 29 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO A

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
PER L'ESERCIZIO 1º GENNAIO 2007 - 31 DICEMBRE 2007

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2006	Variazione per l'esercizio 2007	Previsione esercizio 2007
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	16.472.638,45	3.403.500,00	19.876.138,45
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
Cat. I - Vendita di beni e servizi	-	-	-
Cat. II - Trasferimenti	29.150.000,00	850.000,00	30.000.000,00
Cap. 100 - Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	0,00	0,00	0,00
Cap. 101- Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	29.150.000,00	850.000,00	30.000.000,00
Cat. III - Redditi patrimoniali	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00
Cap. 102 - Interessi attivi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Cat. IV - Entrate diverse	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00
Cap. 104 - Recuperi, rimborsi e proventi diversi	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	30.250.000,00	800.000,00	31.050.000,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
Cat. V - Alienazione beni patrimoniali	-	-	-
Cat. VI - Prelievo dai fondi speciali	-	-	-
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	5.035.000,00	390.000,00	5.425.000,00
Cat. VII - Partite di giro e contabilità speciali			
Cap. 105 - Recupero anticipazioni al cassiere	25.000,00	0,00	25.000,00
Cap. 106 - Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
Cap. 107 - Recupero anticipazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	51.757.638,45	4.593.500,00	56.351.138,45

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2006	Variazione per l'esercizio 2007	Previsione esercizio 2007
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Cat. I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.116.392,00	423.608,00	1.540.000,00
Cap. 110 - Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	895.000,00	355.000,00	1.250.000,00
Cap. 111 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	130.000,00	70.000,00	200.000,00
Cap. 112 - Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	91.392,00	(1.392,00)	90.000,00
Cat. II - Spese per il personale in attività di servizio	14.856.574,00	1.770.261,00	16.626.835,00
Cap. 115 - Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	10.250.000,00	1.300.000,00	11.550.000,00
Cap. 116 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	3.500.000,00	450.000,00	3.950.000,00
Cap. 117 - Compensi per lavoro straordinario al personale	107.000,00	500,00	107.500,00
Cap. 118 - Indennità e rimborso spese di missione al personale	999.574,00	19.761,00	1.019.335,00
Cat. III - Spese per personale in quiescenza	1.480.000,00	(130.000,00)	1.350.000,00
Cap. 125 - Accantonamento indennità di fine rapporto	1.300.000,00	(200.000,00)	1.100.000,00
Cap. 126 - Accantonamento assegni integrativi pensioni	180.000,00	70.000,00	250.000,00

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2006	Variazione per l'esercizio 2007	Previsione esercizio 2007
Cat. IV - Acquisto di beni e servizi	**12.708.334,00**	**2.166.831,00**	**14.875.165,00**
cap. 130 - Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	150.000,00	10.000,00	160.000,00
Cap. 131 - Compensi e rimborsi ad esperti su specifici temi e problemi istituzionali	326.000,00	(6.000,00)	320.000,00
Cap. 132 - Canoni di locazione.	1.650.000,00	400.000,00	2.050.000,00
Cap. 133 - Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	1.203.000,00	478.000,00	1.681.000,00
Cap. 134 - Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	598.000,00	400.000,00	998.000,00
Cap. 135 - Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale.	161.890,00	(35.985,00)	125.905,00
Cap. 136 - Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre amministrazioni.	173.110,00	(18.800,00)	154.310,00
Cap. 137 - Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	200.000,00	0,00	200.000,00
Cap. 138 - Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	695.000,00	200.000,00	895.000,00
Cap. 139 - Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	430.000,00	65.000,00	495.000,00
Cap. 140 - Spese casuali.	0,00	0,00	0,00
Cap. 141 - Spese di rappresentanza.	27.000,00	(2.000,00)	25.000,00
Cap. 142 - Corsi di aggiornamento professionale per il personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari, contributi alla formazione esterna.	313.000,00	62.500,00	375.500,00
Cap. 143 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	270.920,00	94.580,00	365.500,00
Cap. 144 - Vigilanza locali.	250.000,00	150.000,00	400.000,00
Cap. 145 - Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	120.000,00	0,00	120.000,00
Cap. 146 - Premi di assicurazione diversi.	160.000,00	0,00	160.000,00
Cap. 147 - Prestazioni di servizi resi da terzi.	0,00	0,00	0,00
Cap. 148 - Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	120.000,00	0,00	120.000,00
Cap. 149 - Spese bancarie.	10.000,00	0,00	10.000,00
Cap. 151 - Spese per incarichi di collaborazione.	1.252.672,00	(309.472,00)	943.200,00
Cap. 152 - Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza.	979.079,00	15.721,00	994.800,00
Cap. 153 - Spese per fornitura lavoro temporaneo	605.000,00	114.000,00	719.000,00
Cap. 154 - Spese per convenzioni, protocolli e quote associative	1.535.600,00	(265.600,00)	1.270.000,00
Cap. 155 - Spese per servizi esterni	1.478.063,00	814.887,00	2.292.950,00
Cat. V - Trasferimenti	**0,00**	**-**	**0,00**
Cat. VI - Somme non attribuibili	**7.871.138,45**	**(427.000,00)**	**7.444.138,45**
Cap. 160 - Fondo di riserva	7.871.138,45	(427.000,00)	7.444.138,45
Cap. 161 - Fondo compensazione entrate	0,00	-	0,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	**38.032.438,45**	**3.803.700,00**	**41.836.138,45**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cat. VII - Costituzione di fondi	**0,00**	-	**0,00**
Cap. 170 - Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	-	0,00

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2006	Variazione per l'esercizio 2007	Previsione esercizio 2007
Cat. VIII - Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	**8.690.200,00**	**399.800,00**	**9.090.000,00**
Cap. 180 - Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, personal computer, macchine da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	600.000,00	200.000,00	800.000,00
Cap. 181 - Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	90.200,00	(200,00)	90.000,00
Cap. 182 - Acquisto immobili sedi di lavoro dell'Autorità	8.000.000,00	200.000,00	8.200.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**8.690.200,00**	**399.800,00**	**9.090.000,00**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			
Cat. IX - Partite di giro e contabilità speciali	**5.035.000,00**	**390.000,00**	**5.425.000,00**
Cap. 190 - Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	35.000,00	(10.000,00)	25.000,00
Cap. 191 - Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale	5.000.000,00	400.000,00	5.400.000,00
di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.			
Cap. 192 - Anticipazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	**5.035.000,00**	**390.000,00**	**5.425.000,00**
TOTALE SPESE	**51.757.638,45**	**4.593.500,00**	**56.351.138,45**

07A00333

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 2007.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 11;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo Statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 165;

Vista la delibera del senato accademico della seduta in data 5 dicembre 2006 con cui sono state approvate le modifiche all'art. 5 dello Statuto, consistenti nell'abrogazione della «Norma interpretativa» che accompagnava l'art. 5 e nell'integrazione dell'articolo predetto con un nuovo comma 3;

Vista la nota del M.U.R. protocollo n. 4629 del 19 dicembre 2006 con la quale il predetto Ministero ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie sopra indicate;

Visto l'art. 83, comma 1 dello Statuto di Ateneo;

Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 le modifiche, evidenziate in corsivo, all'art. 5, comma 3, nel testo che segue.

Art. 5.

Temporaneità delle cariche

1. L'Università, nel riconoscere l'esigenza di rotazione delle cariche elettive, stabilisce la durata delle stesse ponendo quale limite al rinnovo il doppio mandato consecutivo.

2. Chi abbia svolto due mandati consecutivi, anche se non interamente espletati, non può candidarsi alla stessa carica prima che sia trascorso un mandato pieno. (modifica emanata con decreto rettorale n. 20 del 10 gennaio 2005).

3. *Per la determinazione del limite di cui al precedente comma 2 non si tiene conto dei mandati già conclusi alla data di emanazione del decreto rettorale n. 20 del 10 gennaio 2005.*

4. Il limite del doppio mandato consecutivo è derogato per le rappresentanze elettive nei consigli di facoltà e nei consigli di corsi di studio, qualora il numero degli aventi diritto non permetta l'elezione della rappresentanza nella quota prevista. (modifica emanata con decreto rettorale n. 20 del 10 gennaio 2005).

(norma interpretativa: abrogata)

Perugia, 15 gennaio 2007

Il rettore: BISTONI

07A00555

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 gennaio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2958
Yen	157,13
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	27,768
Corona danese	7,4540
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,65650
Fiorino ungherese	252,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6976
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8510
Nuovo leu romeno	3,3813
Corona svedese	9,1195
Corona slovacca	34,620
Franco svizzero	1,6178
Corona islandese	90,12
Corona norvegese	8,3680
Kuna croata	7,3735
Rublo russo	34,3890
Nuova lira turca	1,8345
Dollaro australiano	1,6453
Dollaro canadese	1,5189
Yuan cinese	10,0734
Dollaro di Hong Kong	10,1217
Rupia indonesiana	11762,62
Won sudcoreano	1213,32
Ringgit malese	4,5350
Dollaro neozelandese	1,8633
Peso filippino	63,365
Dollaro di Singapore	1,9913
Baht tailandese	45,645
Rand sudafricano	9,2700

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A00698

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Laringovac».

Provvedimento n. 1 del 10 gennaio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS LARINGOVAC, nelle confezioni:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101889018;

flacone da 2500 dosi - A.I.C. n 101889020.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca (Spagna) per il controllo qualità del prodotto finito, in aggiunta all'officina attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00548

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stimulfos».

Provvedimento n. 2 del 10 gennaio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario STIMULFOS iniettabile.

Confezioni:

5 flaconi multidose da 10 ml - A.I.C. n. 102235013;

flacone multidose da 100 ml - A.I.C. n. 102235025.

Variazione tipo II - aggiunta lotti prodotto finito e validità dopo la prima apertura.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.A. con sede in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - codice fiscale 00779340017.

Oggetto del provvedimento: inserimento validità dopo la prima apertura.

Si autorizza l'inserimento della validità dopo la prima apertura del flacone che sarà la seguente: «dopo la prima apertura consumare immediatamente», la validità della specialità in confezione integra correttamente conservata resta di 5 anni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00549

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ecomectin 10 mg/ml soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 3 del 10 gennaio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ECOMECTIN 10 mg/ml soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103640013;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103640037;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103640025.

Numero procedura mutuo riconoscimento IE/V/0144/001/X/001.

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd - 78 Coombe Road, New Malden, Surrey, KT3 4QS - UK, rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Ripamonti n. 89.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: estensione della specie di destinazione.

È autorizzata la variazione di tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'estensione d'uso alla specie suina con tempi di sospensione per le carni e visceri di 28 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A00550

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento di approvazione del programma e di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39955 del 7 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987 e n. 62/2001 per il periodo dal 1º aprile 2006 al 31 marzo 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º aprile 2006 al 30 settembre 2006 della Telestampa Emilia S.r.l., con sede in Roma, unità di Medicina (Bologna).

07A00509

Provvedimento di annullamento e riapprovazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39954 del 7 dicembre 2006 è riapprovato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Rail Services International Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano e Costa Masnaga (Lecco), per il periodo dal 25 aprile 2005 al 24 aprile 2007.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 36823 dell'8 agosto 2005.

07A00510

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39951 del 7 dicembre 2006 è annullato il decreto ministeriale numero 38794 del 28 giugno 2006 limitatamente al periodo dal 5 luglio 2006 al 23 dicembre 2006 della Sap c/o Ixfin SPA S.r.l., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta).

07A00511

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39956 del 7 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ceramica Quadrifoglio S.r.l., con sede in Gallese (Viterbo), unità di Gallese (Viterbo), per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 39957 del 7 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gemona Manifatture S.p.a., con sede in Gemona del Friuli (Udine), unità di Gemona del Friuli (Udine), per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 39958 del 7 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Conforti S.p.a., con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), unità di San Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 39959 del 7 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Oreficeria Salin Giancarlo e F.lli S.p.a., con sede in Longare (Vicenza), unità di Longare (Vicenza), per il periodo dal 22 agosto 2006 al 21 agosto 2007.

Con decreto n. 39960 del 7 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Metalfer Sud S.p.a., con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 26 ottobre 2006 al 25 aprile 2007.

Con decreto n. 39961 del 7 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Industrie Calzature S.r.l., con sede in Paruzzaro (Novara), unità di Gattico (Novara), per il periodo dal 24 luglio 2006 al 23 luglio 2007.

Con decreto n. 39962 del 7 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Indesit Company S.p.a., con sede in Fabriano (Ancona), unità di Refrontolo (Treviso), per il periodo dal 21 agosto 2006 al 20 agosto 2007.

Con decreto n. 39963 del 7 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tecno Team S.r.l., con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 5 luglio 2006 al 4 luglio 2007.

Con decreto n. 39964 del 7 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SDI - Sentieri di Innovazione S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 39965 del 7 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Confezioni Errebi S.r.l., con sede in Palosco (Bergamo), unità di Palosco (Bergamo), per il periodo dal 24 luglio 2006 al 23 luglio 2007.

Con decreto n. 39966 del 7 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della G. Invest S.r.l., con sede in Milano, unità di Burago di Molgora (Milano), per il periodo dal 17 luglio 2006 al 16 luglio 2007.

Con decreto n. 39967 del 7 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Rail Services International Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Costa Masnaga (Lecco), per il periodo dal 25 aprile 2006 al 24 aprile 2007.

07A00512

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Viatim».

Estratto provvedimento UPC/II/2712 dell'8 gennaio 2007

Specialità medicinale: VIATIM.

Confezioni:

A.I.C. n. 035889017/M - 1 siringa preriempita a doppio comparto con ago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035889029/M - 10 siringhe preriempite a doppio comparto con ago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035889031/M - 1 siringa preriempita a doppio comparto senza ago da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035889043/M - 10 siringhe preriempite a doppio comparto senza ago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0536/001/II/005, UK/H/0536/001/R001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2 e 5.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00518

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prexiten».

Estratto provvedimento UPC/II/2714 dell'8 gennaio 2007

Specialità medicinale: PREXITEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036677019/M - «0,2 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677021/M - «0,2 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677033/M - «0,2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677045/M - «0,2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677058/M - «0,2 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677060/M - «0,2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677072/M - «0,2 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677084/M - «0,2 mg compresse rivestite con film» 400 (20x20) compresse in blister PVC/PVDC/AL conf. ospedaliera;

A.I.C. n. 036677096/M - «0,2 mg compresse rivestite con film» 400 (10x40) compresse in blister PVC/PVDC/AL conf. ospedaliera;

A.I.C. n. 036677108/M - «0,3 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677110/M - «0,3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677122/M - «0,3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677134/M - «0,3 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677146/M - «0,3 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677159/M - «0,3 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677161/M - «0,3 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677173/M - «0,3 mg compresse rivestite con film» 400 (20x20) compresse in blister PVC/PVDC/AL conf. ospedaliera;

A.I.C. n. 036677185/M - «0,3 mg compresse rivestite con film» 400 (10x40) compresse in blister PVC/PVDC/AL conf. ospedaliera;

A.I.C. n. 036677197/M - «0,4 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677209/M - «0,4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677211/M - «0,4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677223/M - «0,4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677235/M - «0,4 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677247/M - «0,4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677250/M - «0,4 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677262/M - «0,4 mg compresse rivestite con film» 400 (20x20) compresse in blister PVC/PVDC/AL conf. ospedaliera;

A.I.C. n. 036677274/M - «0,4 mg compresse rivestite con film» 400 (10x40) compresse in blister PVC/PVDC/AL conf. ospedaliera;

A.I.C. n. 036677286/M - «0,2 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677298/M - «0,4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677300/M - «0,2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677312/M - «0,4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677324/M - «0,2 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677336/M - «0,4 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677348/M - «0,3 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0406/001-003/II/008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 3, 4.6 e 5.3.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00519

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Diastabol».

Estratto provvedimento UPC/II/2715 del 9 gennaio 2007

Specialità medicinale: DIASTABOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033243015/M - 40 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243027/M - 40 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243039/M - 15 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243041/M - 20 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243054/M - 30 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243066/M - 50 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243078/M - 60 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243080/M - 90 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243092/M - 120 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243104/M - 240 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243116/M - 15 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243128/M - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243130/M - 30 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243142/M - 50 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243155/M - 60 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243167/M - 90 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243179/M - 120 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243181/M - 240 compresse 100 mg.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0116/001-002/W013, NL/H/0116/001-002/R/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotti nelle sezioni 4.5, 4.7, 4.8 e ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00515

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Metformina Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/2717 del 9 gennaio 2007

Specialità medicinale: METFORMINA HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036640011/M - «1000 compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036640023/M - «1000 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036640035/M - «1000 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036640047/M - «1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036640050/M - «1000 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036640062/M - «1000 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036640074/M - «1000 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036640086/M - «1000 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036640098/M - «1000 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036640100/M - «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036640112/M - «1000 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PP/AL;

A.I.C. n. 036640124/M - «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PP/AL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0243/001/II/006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Paroxetina EG».

Estratto provvedimento UPC/II/2718 del 9 gennaio 2007

Specialità medicinale: PAROXETINA EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 035700018/M - 20 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg;

A.I.C. n. 035700020/M - 50 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg;

A.I.C. n. 035700032/M - 60 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg;

A.I.C. n. 035700044/M - 100 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg;

A.I.C. n. 035700057/M - 100 (5x20) compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg;

A.I.C. n. 035700069/M - 200 (10x20) compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg;

A.I.C. n. 035700071/M - 100 compresse rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035700083/M - 200 compresse rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035700095/M - 250 compresse rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035700107/M - 12 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg;

A.I.C. n. 035700119/M - 28 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg;

A.I.C. n. 035700121/M - 14 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg;

A.I.C. n. 035700133/M - 30 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg;

A.I.C. n. 035700145/M - 56 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg;

A.I.C. n. 035700158/M - 500 compresse rivestite con film in flacone da 20 mg.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0285/001/II/032.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00516

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sertralina Sandoz».

Estratto provvedimento UPC/II/2719 del 9 gennaio 2007

Specialità medicinale: SERTRALINA SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 036863013/M - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863025/M - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863037/M - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863049/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863052/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863064/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863076/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863088/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863090/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100x1 (dose unitaria) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863102/M - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863114/M - «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863126/M - «50 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 036863138/M - «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 036863140/M - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863153/M - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863165/M - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863177/M - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863189/M - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863191/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863203/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863215/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863227/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100x1 (dose unitaria) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863239/M - «100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863241/M - «100 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036863254/M - «100 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 036863266/M - «100 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0503/001-002/II/012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2 e 4.4.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00514

REGIONE UMBRIA

Rinnovo della concessione mineraria «San Marco» nel territorio del comune di Gubbio

Con determinazione dirigenziale n. 11857 del 20 dicembre 2006 è stata accordata alla ditta Colacem S.p.a. a far data dal 28 aprile 2005 per la durata di anni 15 (quindici) e su un'area di Ha 162.50.63 il rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento denominata «San Marco» situata nel territorio del comune di Gubbio. Copia della determina di rinnovo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 4 del 24 gennaio 2007.

07A00422

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-020) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 1 2 5 *

€ 1,00